

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DELLA II SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**Febbraio 2013**

**Procedimento amministrativo. Conferenza di servizi.  
Ambiente. Rifiuti.**

**Consiglio di Stato, Sez. II, 2 febbraio 2013, n. 00431/2013 (adunanza del 12 dicembre 2012 e n. affare 07329/2012). Ricorso straordinario. Pres. Garofoli, Est. Mastrandrea.**

*La conferenza di servizi costituisce un mero strumento organizzatorio di semplificazione procedimentale, non incidente sulla ripartizione delle competenze. Ne deriva l'imputabilità degli atti adottati in sede di conferenza o alla singola amministrazione procedente che adotta il provvedimento finale (nel caso della conferenza istruttoria) o a tutte le amministrazioni che attraverso la conferenza esprimono la propria volontà provvedimentale (nell'ipotesi di conferenza decisoria). Pertanto, la legittimazione passiva in sede processuale compete solo all'amministrazione o alle amministrazioni che abbiano adottato decisioni rilevanti all'esterno, e non alla conferenza di servizi come organo autonomo.*

*La conferenza di servizi prevista dall'articolo 208 del codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica, di competenza regionale, per la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ha natura istruttoria; con la duplice conseguenza che ad essa non sono ritenute applicabili le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conferenza decisoria e che gli eventuali pareri favorevoli resi in sede di conferenza, in quanto atti endoprocedimentali, producono immediatamente i loro effetti, sicché la loro eventuale revoca non è comunque idonea a travolgere il provvedimento finale adottato.*

Con riguardo alla natura giuridica della conferenza di servizi prevista dall'articolo 208 del codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), il parere richiama giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2004, n. 3505; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 5 dicembre 2007, n. 12470; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 22 novembre 2005, n. 5236) formatasi con riferimento alla disciplina di cui al previgente art. 27 D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, oggi recepita nel citato art. 208.

[Link al testo parere](#)